



Alla c.a. Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali
e p.c.

Altair Chimica S.p.a.

ARPAT – Dipartimento di Pisa

OGGETTO: Decreto legislativo 152/2006, art.6 commi 9 e 9 bis; Legge regionale 10/2010, articolo 58. Richiesta di parere in merito allo smantellamento delle apparecchiature e strutture area nuovo impianto di trattamento acque di scarico (TAS), presso lo stabilimento chimico posto in in Via Moie Vecchie 13, località Saline di Volterra (PI), gestito da Altair Chimica Spa. Nota di risposta.

Con riferimento alla nota in oggetto, pervenuta il 06/02/2023 (Prot. n. 63137), di richiesta parere in merito allo smantellamento delle apparecchiature e strutture, necessario alla realizzazione del nuovo TAS nonché alla demolizione del TAS esistente, si comunica quanto segue.

L'impianto della Altair Chimica S.p.A.:

- è una attività esistente, svolge attività di produzione sostanze chimiche;
- lo stabilimento è in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata dalla Regione Toscana con Decreto n. 3528 del 15.3.2018;
- nell'aprile del 2005 la società Altair Chimica ha presentato al Ministero dell'Ambiente (MATTM) una domanda di esclusione dalla procedura di VIA, ai sensi dell'art.6 della L.349/86, in merito al progetto di riqualificazione ambientale del sito produttivo, con la sostituzione dell'elettrolisi a mercurio con l'elettrolisi a membrana per la produzione di cloro con potenzialità pari a 27 000 t/anno di Cl₂. Con Determinazione 24597 del 5/10/2005 il MATTM ha espresso parere favorevole di esclusione del progetto dalla procedura di VIA; il progetto è stato realizzato;
- con D.D. n. 5426 del 13/12/2011 la Provincia ha aggiornato l'autorizzazione (D.D. n. 3028 del 08/07/2011) con aumento della capacità produttiva fino a 38 500 t/anno valutando non sostanziale tale incremento;
- con D.D. n. 4566 del 08/10/2012, contestualmente all'aggiornamento dell'AIA, la Provincia di Pisa ha espresso ai sensi dell'art.57 della L.R.10/2010 pronuncia favorevole di compatibilità ambientale per l'impianto di produzione di cloroparaffina. In merito al procedimento relativo al nuovo impianto di produzione di cloroparaffina, la società ha presentato uno Studio di Impatto Ambientale (SIA) in cui sono stati analizzati gli impatti ambientali generati dallo stabilimento nel suo complesso compresi quelli derivanti dal nuovo impianto cloroparaffina;
- con D.D. n. 414 del 05/02/2015 la Provincia di Pisa ha espresso ai sensi dell'art.49 della L.R.10/2010 provvedimento di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di potenziamento dello stabilimento con incremento della capacità produttiva fino a 55.000 t/anno. Nell'ambito del procedimento, la società ha presentato uno Studio Preliminare Ambientale (SPA) in cui sono stati analizzati gli impatti ambientali generati dallo stabilimento nel suo complesso compresi quelli derivanti dalle modifiche progettate e ad oggi terminate;



- con Decreto n. 2134 del 14.02.2020 si è concluso il procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale del progetto di potenziamento della capacità produttiva effettiva di Cl₂ dello stabilimento da 60.000 t/anno a 70.800 t/anno con esclusione da VIA;
- il sito è soggetto agli adempimenti di cui al D.Lgs. 105/2015.
- il Settore VIA, successivamente al procedimento di verifica di assoggettabilità del 2020, si è espresso in data 02/09/2020 (prot. n. 0298746) e in data 15/11/2021 (prot. n. 0442443), in merito a modifiche impiantistiche, ritenendole non sostanziali ai fini VIA.

La richiesta oggetto del presente parere è relativa alla proposta di realizzare un nuovo impianto di trattamento acque reflue in sostituzione dell'attuale, con demolizione di alcune strutture presenti nelle aree interessate.

Gli interventi di dismissione saranno effettuati in 2 fasi distinte:

- Fase 1: smantellamento delle apparecchiature e strutture necessario per liberare l'area dove sarà costruito il nuovo TAS;
- Fase 2: demolizione del TAS esistente; questa fase sarà realizzata una volta costruito e messo a regime il nuovo TAS.

Le attività di dismissione consisteranno nella rimozione di tutte le sostanze potenzialmente contaminanti e nello smontaggio, demolizione, bonifica e successivo smaltimento delle apparecchiature e strutture fuori terra.

Ogni attività di seguito descritta sarà condotta nel rispetto della salute e sicurezza degli operatori e della protezione dell'ambiente, tramite l'ausilio di ditte specializzate.

Per accedere al cantiere verranno istituiti dei percorsi in ingresso e in uscita attraverso spogliatoi dedicati per evitare che eventuali contaminanti presenti sugli indumenti e sulle scarpe del personale addetto alla dismissione siano portati fuori dal cantiere.

All'interno dell'area dell'impianto TAS verrà allestita sotto tensostruttura un'area destinata ai lavaggi e all'eventuale decapaggio delle apparecchiature e strutture smantellate. Tale area sarà munita di vasche dove effettuare le attività di lavaggio/decapaggio.

All'interno della stessa area, sarà allestita una zona dove depositare i rifiuti risultanti dalle attività di dismissione e il materiale contaminato lavato ed eventualmente decapato in attesa del risultato delle analisi di caratterizzazione effettuate per verificarne la decontaminazione ai fini dello smaltimento come rifiuto.

L'area è provvista di cordolo, i mezzi in uscita dal cantiere saranno sottoposti al lavaggio delle ruote in modo da evitare che eventuali residui contaminati vengano portati all'esterno del cantiere stesso.

Il TAS attuale rimarrà in funzione durante le operazioni di dismissione e sarà utilizzato anche per trattare le acque piovane dilavanti le aree interessate dalle attività di dismissione e le acque di risulta dai lavaggi delle apparecchiature delle strutture e delle ruote dei mezzi.

In merito ai due serbatoi di accumulo di HCl al 32% e di HCl mercurioso relative al sistema demercurizzante a resine rigenerabili, verranno dismessi e demoliti, in quanto il Proponente installerà un sistema a resine demercurizzanti che non sono rigenerabili e che vanno sostituite a fine vita con nuove resine. Le resine demercurizzanti non rigenerabili garantiscono l'abbattimento dell'eventuale mercurio contenuto nelle acque reflue in modo efficace e tale da garantire il rispetto dei limiti di legge allo scarico idrico S1, posto a valle del TAS esistente, in modo analogo alle "vecchie" resine rigenerabili.



Non è più necessario, pertanto, l'utilizzo della soluzione di HCl per la rigenerazione delle resine demercurizzanti e quindi non si produce più HCl mercurioso di scarto.

Vengono eliminate le emissioni E87 e E88 afferenti ai due serbatoi dismessi.

Periodicamente le resine esauste vengono smaltite presso ditte autorizzate come rifiuto con codice EER 060404*.

Le attività di dismissione saranno effettuate esclusivamente all'interno dell'area di cantiere in cui verranno smontate/demolite tutte le apparecchiature, strutture, tubazioni e carpenterie obsolete.

Tutte le parti potenzialmente contaminate da mercurio saranno sottoposte a operazioni di lavaggio con acqua ad alta pressione e a eventuale trattamento di decapaggio con soluzione di acido cloridrico o ipoclorito di sodio. Terminata la fase di decapaggio, tutti i pezzi saranno nuovamente sottoposti a operazione di lavaggio con pompa alta pressione.

In seguito al lavaggio, verrà effettuato un campionamento sulle parti bonificate che saranno poi inviate all'area destinata allo stoccaggio dei rifiuti provenienti dalle attività di dismissione in attesa dell'esito delle analisi.

Se le analisi proveranno la decontaminazione del materiale, questo sarà inviato come rifiuto a centri di smaltimento o recupero autorizzati; nel caso contrario, le parti saranno reinserite nel ciclo di bonifica (lavaggio con pompa ad alta pressione e eventuale decapaggio) ripetendolo fino a decontaminazione avvenuta.

I rifiuti prodotti saranno raccolti, alla fine delle lavorazioni, dai luoghi di produzione all'interno dell'area di cantiere, e saranno stoccati in contenitori chiusi o in cassoni chiusi a tenuta stagna nell'area predisposta allo scopo; il materiale bonificato dal mercurio (lavato con acqua in pressione ed eventualmente decapato), in attesa dei risultati delle analisi di caratterizzazione effettuate per verificare la sua decontaminazione, verrà stoccato dentro a cassoni a tenuta stagna chiusi, posizionati nella suddetta area di stoccaggio rifiuti. Nel caso in cui i risultati analitici fatti sul materiale confermassero l'avvenuta decontaminazione da mercurio, i cassoni con il materiale da trattare saranno inviati presso impianti di smaltimento o recupero; nel caso contrario il materiale sarà rinviato al processo di decontaminazione mediante lavaggio con acqua ad alta pressione/decapaggio.

Si prevede di effettuare un monitoraggio settimanale allo scarico S1 (acque reflue trattate provenienti dal TAS) per il parametro mercurio al fine di verificare il rispetto dei limiti prescritti dall'AIA vigente.

Una volta liberata l'area occupata dalle strutture si provvederà ad eseguire indagini di caratterizzazione per verificare il grado di contaminazione del suolo insaturo. In particolare, si prevedono due fasi di indagine a seconda delle diverse fasi temporali di dismissione delle strutture, rispettivamente nell'area che ospiterà il nuovo impianto TAS (Fase 1) e nell'area attualmente occupata dall'impianto TAS esistente (Fase 2).

Nella Fase 1 si prevede la realizzazione di n. 6 sondaggi (nominati SF1-1÷SF1-6), nelle zone che verranno rimosse nella prima fase. I sondaggi saranno posizionati preferibilmente in prossimità dei tratti interrati fognari che attraversano l'area al fine di verificare eventuali fenomeni di contaminazione attribuibili al condotto fognario stesso.

Nella Fase 2 si procederà con il completamento della caratterizzazione in corrispondenza delle strutture attualmente facenti parte dell'impianto TAS; in questo caso si prevede la realizzazione di un ulteriore sondaggio (nominato SF2-1) che sarà ubicato nella restante area di interesse. Anche in questo caso, il sondaggio sarà posizionato preferibilmente in prossimità dei tratti interrati fognari che attraversano l'area.



Il Proponente segnala che l'ubicazione definitiva dei sondaggi sarà concordata in campo con i tecnici di ARPAT.

I sondaggi previsti, realizzati con sonda perforatrice a rotazione, a secco, mediante carotiere semplice, saranno spinti fino a 5 m di profondità.

Da ogni sondaggio saranno prelevati n. 5 campioni di terreno rappresentativi di ciascuno metro perforato da 0,0 m a 5,0 m dal p.c. I campioni di terreno prelevati saranno inviati al laboratorio analitico per la ricerca del parametro mercurio totale.

Al termine di ciascuna fase di indagine sarà prodotta una specifica relazione tecnica contenente la descrizione delle attività eseguite e i risultati analitici; gli esiti analitici saranno confrontati con i risultati restituiti dallo studio di analisi di rischio approvato.

Si prevede che le attività di dismissione abbiano una durata complessiva di circa 20 settimane.

Le modifiche non comportano variazioni né alle tipologie né ai consumi di materie prime rispetto a quanto attualmente autorizzato.

La valutazione previsionale di impatto acustico predisposta dal gestore conclude, in relazione alla configurazione di progetto, per la conformità delle immissioni rumorose dell'attività esercitata presso lo stabilimento produttivo con i valori limite del PCCA.

Ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) e l'art.6 comma 9 e comma 9 bis del D.lgs.152/2006;
- l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- il punto 8.t) dell'allegato IV parte seconda del D.Lgs. 152/2006;
- art. 11 del regolamento di cui al d.p.g.r. n. 19R del 11.4.2017;
- la l.r.22/2015;

si ritiene che la modifica prevista non sia sostanziale ai sensi dell'art.58 della LR 10/2010, in quanto afferente ad interventi impiantistici e gestionali volti al miglioramento del trattamento reflui di stabilimento. Non comporta variazione alle caratteristiche o al funzionamento della installazione né un suo potenziamento. Non determina variazioni localizzative, ampliamenti, variazioni di tecnologia o incremento dei fattori di impatto.

Si ricorda che il proponente è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute, oltre che negli atti di AIA, nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti in materia di VIA, indicati in premessa.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si comunica al proponente che il presente parere verrà pubblicato sul sito web regionale, in applicazione dell'art. 6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Si comunica al proponente l'informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.



Per eventuali chiarimenti può essere contattato: Pietro Carnevali tel. 055 – 4386235 mail pietro.carnevali@regione.toscana.it.

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

LG-PC/

Informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.

Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) o da altro Soggetto; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.